

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
8 FEBBRAIO 2022, N.2

**APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO
PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI (C.U.G.RI)
DELLE UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II” E SALERNO PER LA REA-
LIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO:
“DECENNALE SISMA” AI SENSI DELL’ART.15 L.241/1990**



IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Ordinanza n. 2 del 8 Febbraio 2022

APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI (C.U.G.RI) DELLE UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II" E SALERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO: "DECENNALE SISMA" AI SENSI DELL'ART.15 L.241/1990

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 6 articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Premesso che:

- i territori delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter in data 20 maggio e da una ulteriore scossa sismica di magnitudo 5.8 della scala Richter in data 29 maggio;

- i predetti eventi sismici hanno determinato ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati così come evidenziato dalle attività di censimento effettuate dai tecnici abilitati, in stretto collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti locali coinvolti;
- a tali ingenti danni ad edifici e infrastrutture pubblici e privati hanno fatto e stanno facendo seguito interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, adeguamento sismico, nuova costruzione, rivitalizzazione dei centri storici, ecc. allo scopo di garantire un generale processo di ricostruzione utilizzando risorse finalizzate; l'attività di ricostruzione è ancora in corso;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012. Da allora lo stato d'emergenza, in ragione delle tempistiche previste per la ricostruzione è stato ulteriormente prorogato con diversi atti fino al 31 dicembre 2020;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 2084/2015 del 14/12/2015, ha istituito l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, allo scopo di presidiare il complesso delle attività riferite al sisma realizzando ogni possibile sinergia, coordinando le attività degli apporti professionali interni ed esterni e garantendo il supporto a tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione;
- l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, a seguito del sisma del 2012, eventi alluvionali del 2014 ed eventi meteorici eccezionali del 2013 e 2014 ha coordinato e raccolto documentazione relativa alle numerose attività svolte nell'ambito della ricostruzione;
- l'Agenzia per la Ricostruzione intende trasformare quest'esperienza in strumento funzionale di buone pratiche, conoscenza delle prassi di ricostruzione per acquisire conoscenze fondamentali per impostare utili politiche di prevenzione attraverso un'analisi sistemica e coordinata di tutti i documenti e le informazioni raccolte;
- l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 ha sviluppato un sistema di conoscenze, anche declinato a livello territoriale, che possono essere messe a disposizione della comunità scientifica ed accademica;

Dato atto che

- nel maggio 2022 saranno trascorsi dieci anni dal sisma che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e pertanto diventa importante fare un bilancio ed una verifica rispetto a quanto è stato detto e fatto in termini di ricostruzione, rifunzionalizzazione dei centri e ritorno alla normalità;
- saranno previste iniziative da parte della regione e dei comuni colpiti dal terremoto per ricordare l'evento sismico del 2012 che ha lasciato un segno indelebile nel cuore delle comunità, nel tessuto sociale e nel tessuto economico del territorio;
- la Regione Emilia-Romagna ha incaricato una società specializzata per gestire durante tutto l'arco dell'Anno 2022 le diverse comunicazioni e iniziative di narrazione e accountability previste in occasione del decimo anniversario del sisma del 20 maggio 2012 ("Decennale Sisma") che verranno organizzate verso la comunità regionale e anche nazionale;

Considerato che nell'ambito del progetto "Decennale Sisma" l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, nel novero delle mansioni istituzionali attribuite - in occasione delle

iniziative istituzionali che si svolgeranno nel corso del 2022 sta avviando una molteplicità di attività per attuare gli obiettivi specificati nel Progetto, sviluppando azioni ed eventuali progetti pilota sui temi della ricostruzione;

Visti:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- l’art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
 - a) l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

Visto che l’Università di Salerno attraverso il C.U.G.RI. (Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, costituito tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Salerno) svolge da tempo studi interdisciplinari sul comportamento sismico di strutture monumentali e sul loro consolidamento, sia alla scala del singolo edificio, che a scala territoriale;

Preso atto che:

- le attività di programmazione, progettazione e monitoraggio in materia di previsione e prevenzione dei rischi naturali e di valorizzazione delle risorse territoriali sono di interesse comune al Commissario, al C.U.G.RI. ed alle amministrazioni comunali dell’area sisma coinvolte, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali di carattere scientifico e tecnico-amministrative;
- per la specificità e la complessità delle materie trattate, il C.U.G.RI., quale Centro di Ricerca interuniversitario operante da anni nel settore di servizi tecnico-scientifici agli Enti Pubblici, Locali e Regionali, è in possesso di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca applicata e consulenza scientifica nel settore della previsione e prevenzione dei rischi naturali, in particolare in aree a sottoposte a tutela ambientale, interessate da progetti e realizzazione di opere di interesse strategico ad elevato impatto ambientale, nonché per la progettazione e lo svolgimento di attività didattiche formative e informative ai diversi livelli di approfondimento e specializzazione e per il monitoraggio degli interventi realizzati;

Considerato che:

- queste ricerche necessitano di ampliare i dati su cui basano le proprie valutazioni ma possono rappresentare una base già solida dalla quale iniziare a sviluppare strumenti operativi, validati all'esperienza del terremoto del 2012, grazie ai dati in possesso dell'Agenzia per la Ricostruzione;
- è interesse del Commissario attivare un'attività progettuale per immaginare il territorio del cratere come una sorta di unica grande città da ridefinire e progettare per il futuro, una vasta area come opportunità, per riconsiderare il territorio, le relazioni fra i centri, le relazioni tra le componenti principali dello spazio costruito, così da ricalibrare i rapporti e le successioni tra spazio vuoto e spazio pieno (i centri abitati, i centri storici e la campagna e le aree periurbane) legando insieme i Centri Storici, il sistema fluviale e la ricucitura paesaggistica, partendo dall'obiettivo di dare innanzitutto una migliore qualità della vita dei residenti, e delle comunità. *“Risarcire le ferite del sisma e anche valorizzare il territorio come identità ed un ambiente più salubre”*; inoltre, orientare la ricostruzione e il restauro del patrimonio edilizio pubblico e promuovere non solo prassi costruttive vocate a sicurezza e sostenibilità, ma condizioni infrastrutturali in grado di ospitare quelle funzioni che il confronto partecipato con gli stakeholder territoriali individuerà;
- è pertanto interesse del Commissario poter fruire delle esperienze tecnico-scientifiche e di trasferimento tecnologico già maturate dal C.U.G.RI. nell'ambito della previsione e prevenzione dei grandi rischi e per lo sviluppo di politiche di governance ambientale;
- è interesse del C.U.G.RI. acquisire nuove conoscenze e verificare quanto meglio precisato in merito alla collaborazione descritta nell'Allegato Tecnico “A”, al fine di rafforzare la produttività totale dell'area vasta, attivando nuove e diverse esperienze, ad integrazione di quelle già maturate in tale ambito, valutando il lavoro di ricostruzione portato avanti dai comuni in questi anni;

Preso atto pertanto:

- dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione del presente Accordo;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e i presupposti per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il commissario e il C.U.G.RI.;
- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;

Ritenuto pertanto opportuno, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, instaurare un rapporto di collaborazione, tra il commissario delegato e il C.U.G.RI, al fine di conseguire un più stretto collegamento tra l'ambito accademico e l'attività di controllo e di intervento sul costruito storico, mediante il quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività di gestione del patrimonio culturale della Regione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente;

Considerato che la suddetta collaborazione, svolta dalle parti in posizione di equi-ordinazione in modo tale da garantire una reale divisione di compiti e di responsabilità, è volta a raggiungere i seguenti macro-obiettivi:

- definire l'area vasta di riferimento, usando le ecoregioni come base per aprire la prospettiva di “poter parlare” dell'area del terremoto come di un'area di sperimentazione, connessa al rischio

ed ai rischi che consentono una visione ecosistemica per rompere alcuni confini di programmazione urbanistica per standard (urbani e territoriali);

- definire una nuova strategia, attraverso il linguaggio di nuovi standard immateriali da connettere ai tradizionali standard della pianificazione urbana per far acquisire nuove visioni e identità alla nuova pianificazione di area vasta;
- connettere i temi del debito ecologico, del debito istruzione, del debito mobilità sostenibile, del debito digitale, del debito rischi, etc. e definire la metodologia dell'apprendere ad apprendere dentro un nuovo modo di mischiare il fare con l'imparare facendo. Riposizionando ad esempio, il ritardo tecnologico dentro il tema della democrazia in evoluzioni, più connessa ai principi di sussidiarietà della Costituzione Italiana ed Europea. Cercando di usare la reciprocità tra istituzioni come tentativo di aumentare la produttività totale delle aree vaste, diventando attrattori di nuova industria ed occupazione e protagonisti della nuova urbanità attraverso la sussidiarietà istituzionale verticale e d orizzontale.
- diffondere le conoscenze acquisite attraverso pubblicazioni e conferenze nell'ambito del progetto "Decennale sisma";

Considerato che il C.U.G.RI:

- con nota Prot. 8/22 del 13/1/2022 assunta agli atti con protocollo 13/01/2022.0025715 ha manifestato piena disponibilità a collaborare con l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione e il Commissario delegato sul piano tecnico-scientifico nell'attuazione degli obiettivi specificati nel Progetto "Sisma 2022" con riferimento alle Azioni e Iniziative riferite al decennale 2012-2022, sviluppando azioni e eventuali progetti pilota sui temi della ricostruzione: Aree Produttive, Centri Storici, Edifici pubblici e attività culturali, boschi di pianura, biodiversità e di ricerca applicata che si connette ai territori, sviluppando reciprocità tra istituzioni, tra imprese, e tra imprese e terzo settore, per dare uno slancio alla produttività dei territori;
- ad integrazione della precedente, con la nota protocollo assunta agli atti con protocollo 26A/2022 del 29/1/2022, assunta agli atti con protocollo 04.02.2022.0100548, precisa, al fine della stipula della convenzione che metterà a disposizione per la realizzazione di tutte le attività le proprie attrezzature, materiali, nonché il personale adeguato, per un valore complessivo di euro 5.000,00 che verranno rendicontati forfettariamente per i vari periodi di rendicontazione e che costituiranno la quota di compartecipazione del CUGRI per la collaborazione alla definizione del presente accordo;

Ritenuto pertanto:

- di regolamentare i rapporti con il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, costituito tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo di collaborazione, redatto sulla base dello schema riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che tale accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe dello stato emergenziale o proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell'Agenzia;

- che l'onere finanziario complessivo previsto per la realizzazione delle attività previste è di complessivi € 35.000,00 di cui € 5.000,00 a carico del C.U.G.RI relativo alle spese per le risorse umane e collaboratori e l'utilizzo delle strutture, attrezzature e strumenti;
- che la Regione riconoscerà la somma complessiva massima di € 30.000,00 a favore del C.U.G.RI, quale compartecipazione finanziaria alle spese, che verranno liquidate secondo le modalità di cui all'art. 6 dell'accordo che regola modalità ed i tempi con cui Università renderà le spese sostenute per lo svolgimento delle attività indicate nell'accordo stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, si è provveduto a richiedere alla competente struttura ministeriale il codice unico di progetto, con riferimento alle attività collegate alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo, ed è stato assegnato il CUP E49J22000340001;

Richiamato, in ordine alla stipula degli accordi, il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che:

- alla sottoscrizione dell'accordo per il C.U.G.RI provvederà il direttore del Centro, con apposizione della firma digitale all'Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e che l'accordo sarà trasmesso tramite posta elettronica certificata;
- che il sottoscritto Commissario delegato, o in caso di sua impossibilità, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, sottoscriverà l'Accordo sopra richiamato e qui allegato parte integrante e sostanziale, con le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

Dato atto inoltre che la compartecipazione finanziaria di € 30.000,00 trova copertura nelle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74;

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della predetta Legge 136/2010 e successive modifiche;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Considerato che nei confronti del C.U.G.RI sono state effettuate le verifiche relative alla regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL ed è stato acquisito il DURC, protocollo INAIL_30982748 del 19/1/2022 con scadenza validità 19/05/2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1) di attivare la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra il sottoscritto Commissario delegato art. 1 D.L.74/2012 e il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.RI.), costituito tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno, per una collaborazione scientifica e tecnologica nell'attuazione degli obiettivi specificati nel Progetto "Sisma 2022" con riferimento alle Azioni e Iniziative riferite al decennale 2012-2022, sviluppando azioni e eventuali progetti pilota sui temi della ricostruzione: Aree Produttive, Centri Storici, Edifici pubblici e attività culturali, boschi di pianura, biodiversità e di ricerca applicata che si connette ai territori, sviluppando reciprocità tra istituzioni, tra imprese, e tra imprese e terzo settore, per dare uno slancio alla produttività dei territori, attività dettagliate nell'Allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza;
- 2) di approvare l'accordo di collaborazione con il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.RI.), secondo lo schema nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente ordinanza;
- 3) di dare atto che il costo complessivo del progetto è di € 35.000,00 di cui € 5.000,00 a carico del C.U.G.RI e relativo alle spese per le risorse umane e collaboratori e l'utilizzo delle strutture, attrezzature e strumenti;
- 4) di stabilire che le risorse da riconoscere al C.U.G.RI per l'attivazione della collaborazione oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente ad € 30.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese da sostenere per la realizzazione delle attività contenute e dettagliate nello schema di accordo allegato parte integrante e che trovano copertura nelle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74;
- 5) di dare atto che il codice CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale è il numero E49J22000340001;
- 6) di stabilire inoltre che l'accordo in oggetto ha validità fino al 31/12/2022, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe a seguito della eventuale proroga dello stato emergenziale o proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell'Agenzia;
- 7) di dare atto che il sottoscritto Commissario delegato, o in caso di sua impossibilità, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, sottoscriverà l'Accordo sopra richiamato e qui allegato parte integrante e sostanziale, con le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

- 8) di dare atto che Responsabile dell'attuazione dell'accordo è il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, il quale a tale fine provvede all'adozione degli atti necessari alla gestione delle attività previste nell'accordo;
- 9) di dare atto che il Responsabile scientifico dell'accordo per il C.U.G.RI è il Professor Pasquale Persico, che si avvarrà di esperti e collaboratori che a suo giudizio meglio potranno definire particolari tematiche;
- 10) che alla liquidazione della somma prevista al punto 3 che precede, si provvederà, con proprio atto formale, a seguito della trasmissione della documentazione prevista da parte del C.U.G.RI , con le modalità indicate all'art. 6 dell'accordo;
- 11) di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente

	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15	
	DELLA L. N. 241 DEL 1990 E SS.MM.II., TRA IL COMMISSARIO	
	DELEGATO E IL CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA	
	PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI	
	NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DECENNALE SISMA"	
	TRA	
	1) Il Commissario delegato art. 1 D.L.74/2012 (nel seguito indicato come	
	Commissario), Codice fiscale 91352270374, con sede legale in Bologna,	
	Viale Aldo Moro 52 nella persona di Stefano Bonaccini domiciliato per la	
	carica in viale Aldo moro 52, 40127 Bologna	
	E	
	2) il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei	
	Grandi Rischi (di seguito chiamato C.U.G.RI.), costituito tra l'Università	
	degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno, con	
	sede legale presso l'Università di Salerno in Fisciano (SA) alla Via Giovanni	
	Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA), partita IVA/codice fiscale 02887320659	
	rappresentata dal Direttore del Centro, prof. Domenico Guida, nato a Celle di	
	Bulgheria (SA) il 20/09/1955, domiciliato per la carica presso la sede del	
	Consorzio.	
	Di seguito, Commissario delegato art.1 D.L.74/2012 e C.U.G.RI. sono indicati	
	come " <i>Parti</i> ".	
	IN ATTUAZIONE DELL'ordinanza N.....del /2/2022	

PREMESSO CHE

le Parti intendono cooperare per il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico perseguite attivando forme concordate di azione, verificando iniziative che interessano il territorio dei vari comuni da parte di terzi e proponendo progetti condivisi per il sostegno ai Comuni dei territori colpiti dal terremoto;

- i territori delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter in data 20 maggio 2012 e da una ulteriore scossa sismica di magnitudo 5.8 della scala Richter in data 29 maggio 2012;
- i predetti eventi sismici hanno determinato ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati a cui hanno fatto e stanno facendo seguito interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, adeguamento sismico, nuova costruzione, rivitalizzazione dei centri storici, ecc. allo scopo di garantire un generale processo di ricostruzione utilizzando risorse finalizzate. L'attività di ricostruzione è ancora in corso;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. n. 74/2012. Da allora lo stato d'emergenza, in ragione delle tempistiche previste per la ricostruzione è stato ulteriormente prorogato, da ultimo con il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino al 31 dicembre 2022;
- il Commissario Delegato, con la delibera di Giunta regionale n. 2084 del 14/12/2015 e ss.mm., ha istituito l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione

	– Sisma 2012 (di seguito Agenzia per la Ricostruzione), allo scopo di	
	presidiare il complesso delle attività riferite al sisma realizzando ogni	
	possibile sinergia, coordinando le attività degli apporti professionali interni	
	ed esterni e garantendo il supporto a tutti gli attori coinvolti nella	
	ricostruzione;	
	Preso atto che:	
	- le attività di programmazione, progettazione e monitoraggio in materia di	
	previsione e prevenzione dei rischi naturali e di valorizzazione delle risorse	
	territoriali sono di interesse comune al C.U.G.RI. ed all'amministrazione	
	comunale coinvolta, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali di	
	carattere scientifico e tecnico-amministrative;	
	- per la specificità e la complessità delle materie trattate, il C.U.G.RI., quale	
	Centro di Ricerca interuniversitario operante da anni nel settore di servizi	
	tecnico-scientifici agli Enti Pubblici, Locali e Regionali, è in possesso di	
	conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di	
	attività di ricerca applicata e consulenza scientifica nel settore della	
	previsione e prevenzione dei rischi naturali, in particolare in aree a	
	sottoposte a tutela ambientale, interessate da progetti e realizzazione di	
	opere di interesse strategico ad elevato impatto ambientale, nonché per la	
	progettazione e lo svolgimento di attività didattiche formative e	
	informative ai diversi livelli di approfondimento e specializzazione e per il	
	monitoraggio degli interventi realizzati;	
	VISTI	
	- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241;	
	- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti	
	3	

	pubblici”, laddove prevede che non si applichi la citata disciplina	
	codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più	
	amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte –	
	cumulativamente – le seguenti condizioni:	
	a) l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le	
	amministrazioni partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi	
	pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di	
	conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;	
	b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da	
	considerazioni inerenti all’interesse pubblico;	
	- la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una	
	convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di	
	applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regola la	
	realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di	
	compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di	
	movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute	
	e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli	
	appalti pubblici;	
	CONSIDERATO	
	- che è interesse del Commissario attivare un’attività progettuale per	
	<i>immaginare il territorio del cratere come una sorta di unica grande città</i>	
	<i>da ridefinire e progettare per il futuro. Una vasta area come opportunità,</i>	
	<i>per riconsiderare il territorio, le relazioni fra i centri, le relazioni tra le</i>	
	<i>componenti principali dello spazio costruito, così da ricalibrare i rapporti</i>	
	<i>e le successioni tra spazio vuoto e spazio pieno (i centri abitati, i centri</i>	

	<i>storici e la campagna e le aree periurbane) legando insieme i Centri</i>	
	<i>Storici, il sistema fluviale e la ricucitura paesaggistica, partendo</i>	
	<i>dall'obiettivo di dare innanzitutto una migliore qualità della vita dei</i>	
	<i>residenti, e delle comunità. "Risarcire le ferite del sisma e anche</i>	
	<i>valorizzare il territorio come identità ed un ambiente più salubre". Inoltre,</i>	
	<i>orientare la ricostruzione e il restauro del patrimonio edilizio pubblico e</i>	
	<i>promuovere non solo prassi costruttive vocate a sicurezza e sostenibilità,</i>	
	<i>ma condizioni infrastrutturali in grado di ospitare quelle funzioni che il</i>	
	<i>confronto partecipato con gli stakeholder territoriali individuerà;</i>	
	- che pertanto è interesse del Commissario poter fruire delle esperienze	
	tecnico-scientifiche e di trasferimento tecnologico già maturate dal	
	C.U.G.RI. nell'ambito della previsione e prevenzione dei grandi rischi e	
	per lo sviluppo di politiche di <i>governance</i> ambientale;	
	- che è interesse del C.U.G.RI. acquisire nuove conoscenze e verificare	
	quanto meglio precisato in merito alla collaborazione descritta	
	nell'Allegato Tecnico "A" al fine di rafforzare la produttività totale	
	dell'area vasta, attivando nuove e diverse esperienze, ad integrazione di	
	quelle già maturate in tale ambito, valutando il lavoro di ricostruzione	
	portato avanti dai comuni in questi anni;	
	- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione del presente Accordo;	
	- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs.	
	n. 50/2016 e i presupposti per la sottoscrizione di un accordo di	
	collaborazione tra il commissario e il C.U.G.RI.;	
	- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa, in	
	ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire	

	l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione	
	amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;	
	<u>Si conviene e si stipula quanto segue</u>	
	Art 1 - PREMESSE	
	Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente	
	accordo di collaborazione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il	
	consenso tra le Parti.	
	Art. 2 - OGGETTO	
	1. Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 15	
	“Accordi tra pubbliche amministrazioni” della L.241/90 nel quadro dei	
	rispettivi obiettivi istituzionali, al fine di regolare le attività di interesse	
	comune da sviluppare nell'ambito del progetto: " Decennale Sisma ",	
	sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa, inclusi l'interesse	
	reciproco, la compartecipazione alla spesa da parte dei due contraenti, la	
	proprietà condivisa dei risultati raggiunti con il contributo di entrambi gli	
	Enti alle attività, la condivisione in itinere delle varie iniziative.	
	2. Al progetto di investimento pubblico oggetto del presente accordo è stato	
	assegnato il CUP n. E49J22000340001.	
	3. Con riferimento al Progetto " <i>Decennale sisma</i> ", il C.U.G.RI. si impegna a	
	collaborare con il Commissario delegato e l'Agenzia Regionale per la	
	Ricostruzione sul piano tecnico-scientifico nell'attuazione degli obiettivi	
	specificati nel Progetto " <i>Sisma 2022</i> " con riferimento alle Azioni e	
	Iniziative riferite al decennale 2012-2022, sviluppando studi, azioni e	
	eventuali progetti pilota sui temi della ricostruzione, con particolare	
	riferimento ma non limitati a: Aree Produttive, Centri Storici, Edifici	
	6	

	pubblici e attività culturali, boschi di pianura, biodiversità, nonché a	
	realizzare attività di ricerca applicata che si connette ai territori,	
	sviluppando reciprocità tra istituzioni, tra imprese, e tra imprese e terzo	
	settore, per contribuire allo slancio e alla produttività dei territori, come	
	meglio precisato nell'Allegato TECNICO "A".	
	Art. 3 - OBBLIGO DELLE PARTI	
	1. Ciascuna parte si impegna in esecuzione del presente accordo:	
	- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;	
	- a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.	
	In particolare, il Consorzio C.U.G.R.I. si impegna a:	
	a. svolgere le attività sopra indicate, in collaborazione con l'Agenzia	
	Regionale per la Ricostruzione, seguendo le indicazioni modali e	
	temporali stabilite e nei limiti di quanto compreso dall'oggetto	
	dell'accordo, della spesa complessiva concordata e degli obblighi di	
	rendicontazione di cui all'art. 8 del presente accordo;	
	b. fornire tutte le informazioni necessarie all'attività di progetto;	
	c. segnalare al Commissario Delegato lo stato di avanzamento delle azioni	
	ed eventuali criticità, ai fini della realizzazione di un continuo	
	monitoraggio tecnico e procedurale sull'avanzamento del progetto;	
	d. rispettare le scadenze;	
	e. mettere a disposizione per la realizzazione delle attività le proprie	
	attrezzature, materiali, nonché il personale strutturato per un valore	
	complessivo di euro 5.000,00, che verranno rendicontati forfettariamente	
	e che costituiranno la quota di compartecipazione del C.U.G.R.I. al	
	progetto di cui al presente accordo.	
	7	

	<ul style="list-style-type: none"> • il saldo (restante 50%) a conclusione delle attività, a presentazione della 	
	relazione conclusiva sulle attività svolte, corredata dei prodotti realizzati	
	e della rendicontazione finale delle spese sostenute.	
	4. Il mancato rispetto totale o parziale delle suddette prescrizioni comporterà	
	il relativo disimpegno delle risorse finanziarie riconosciute al progetto e il	
	conseguente definanziamento delle attività oggetto dell'accordo.	
	5. La richiesta di liquidazione potrà essere formulata a seguito della	
	presentazione di una relazione sulle attività svolte di cui all'art. 3, nonché	
	un rendiconto delle spese sostenute, comprese quelle che rappresentano la	
	compartecipazione del Consorzio. Andranno evidenziate eventuali criticità	
	rilevate nell'esecuzione dell'attività.	
	6. Il Commissario procederà alla liquidazione delle spese, a seguito	
	dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione,	
	entro il termine di trenta giorni successivi alla data di presentazione della	
	rendicontazione.	
	ART. 7 - OBBLIGHI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al	
	presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della L.136 del	
	13/08/2010, il Consorzio è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti	
	finanziari relativi al presente accordo un conto corrente bancario o postale	
	appositamente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non	
	esclusiva, i cui estremi identificativi sono:	
	Contabilità speciale infruttifera c/Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria	
	Provinciale dello Stato di Roma - Conto di Tesoreria Unica n. 151098,	
	intestato al C.U.G.RI.	

- | |
|--|
| 2. Il Consorzio è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui sopra |
| esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro |
| strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. |
| 3. Qualora il Consorzio effettui transazioni finanziarie con modalità differenti |
| da quelle sopra indicate, l'accordo si intende risolto di diritto ai sensi |
| dell'articolo 1456 del Codice Civile. Fatta salva l'applicazione della |
| clausola risolutiva espressa, all'Università potranno altresì essere applicate |
| le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge n°136/2010. |

Art. 8 - PROPRIETA' E UTILIZZO DEI RISULTATI

- | |
|---|
| 1. Il beneficiario ed il partner del progetto " <i>Decennale sisma</i> " sono |
| proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle |
| conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del progetto. Ogni diritto di |
| utilizzo dei risultati della ricerca così come ogni diritto inerente la |
| documentazione sviluppata dal C.U.G.RI. spetta in via esclusiva al |
| Commissario Delegato, salvo la pubblicazione scientifica dei risultati, che |
| dovrà essere concordata tra il Commissario delegato mediante l'Agenzia |
| per la Ricostruzione Sisma 2012 ed il C.U.G.RI. |
| 2. Il Consorzio si impegna a custodire la documentazione o il materiale |
| messo a disposizione dall'Agenzia e a riconsegnarlo al medesimo al |
| termine del rapporto. |
| 3. Il Consorzio s'impegna a non comunicare a terzi le informazioni |
| trasmesse dall'Agenzia Regionale o comunque acquisite nel corso |
| dell'esecuzione del presente atto e non potrà, senza il consenso scritto del |
| Commissario Delegato, utilizzare per scopi diversi da quelli previsti nel |

presente accordo i materiali, la documentazione, le informazioni o i risultati intermedi e finali delle ricerche compiute.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché in base ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

2. Parte del progetto di ricerca consiste nella stesura e nella promozione di pubblicazioni scientifiche, di varia natura, basate sui dati raccolti e sulle elaborazioni condotte. In tal senso, occorre precisare che la diffusione di articoli, poster, volantini, presentazioni, workshop, filmati, registrazioni audio, lezioni frontali ed altro materiale informativo a riguardo, potrà avvenire solamente previo nullaosta del referente nominato dalla Regione.

3. Il materiale fornito dal Commissario Delegato, quale fonte bibliografica, potrà essere citato direttamente in ogni sede.

4. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, verrà trasmessa al Consorzio la nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art.28 del regolamento (UE) n.2016/679 e ss.mm.ii. da sottoscrivere.

Art. 10 - SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle parti coinvolte, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.

	363, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal	
	D.lgs. n. 81/2008.	
	2. Il Commissario delegato e il C.U.G.RI., anche tramite i rispettivi	
	Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano	
	reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito	
	alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, le	
	parti coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i	
	pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno	
	eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui	
	rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono	
	coinvolgere i lavoratori.	
	3. Il personale e i collaboratori delle parti sono tenuti alla osservanza delle	
	disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei	
	lavoratori impartite dalla sede ospitante.	
	4. Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni	
	e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale, degli studenti	
	o propri eventuali collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività	
	oggetto del presente accordo .	
	Art. 11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI	
	1. È esclusa ogni responsabilità del Commissario Delegato per eventuali	
	danni arrecati dal C.U.G.RI. a persone o cose nell'esecuzione del presente	
	accordo.	
	2. Il Commissario Delegato è esonerato da ogni responsabilità per danni,	
	infortuni od altro che dovessero accadere ai soggetti di cui il C.U.G.RI. si	
	avvale per l'esecuzione delle azioni di pertinenza, convenendosi, a tale	

riguardo, che qualsiasi eventuale danno non comporterà ulteriori oneri per il Commissario.

Art. 12 - MODIFICHE, RECESSO E RISOLUZIONE

1. Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta con la partecipazione di tutti i soggetti sottoscrittori. Qualora necessario, le Parti si impegnano ad adeguare il presente Accordo con appositi atti aggiuntivi, ovvero ad integrarlo con atti separati e distinti.

2. Entrambe le parti possono recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata A.R. con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte del Commissario lo stesso corrisponderà al Consorzio C.U.G.RI. la quota delle spese effettivamente sostenute e di quelle relative ad obbligazioni giuridiche legittimamente assunte in base al presente atto fino allo scioglimento del rapporto.

3. In merito alla risoluzione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile. Resta peraltro inteso che la risoluzione dell'Accordo non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti delle altre pretese risarcitorie

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

2. Le parti individuano il Foro di Bologna quale Foro Competente per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 14 - BOLLO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo viene stipulato per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico e sarà registrata in caso d'uso.

2. L'accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. n.64/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.m. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le parti per metà ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, a cura e a spese della Parte richiedente.

3. Le spese di bollo sono equamente divise tra le parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dal Consorzio che provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico del Commissario).

4. Il "C.U.G.RI.", provvederà ad imputare al Commissario Delegato il 50% dell'imposta di bollo da versare all'Erario.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il Commissario Delegato

IL Direttore C.U.G.RI.

Stefano Bonaccini

Domenico Guida

ALLEGATO “A” alla Convenzione CUGRI “per guardare il territorio con occhiali a-specifici”

Applicando metodi di valutazione che portino a *riscoprire il principio ispiratore della valutazione, come impresa umana complessa, eminentemente politica*. Un preciso quindi modo di valutare il lavoro fino ad oggi compiuto dai Comuni, dall’Agenzia per la Ricostruzione e da tutti i soggetti coinvolti in questo lungo e impegnativo lavoro di ricostruzione. Obiettivo primario è far emergere quello che viene definito dalla D.ssa Mita Marra il “*pensare valutativo*”, ponendosi in principio del lavoro da svolgere domande del tipo:

-abbiamo raggiunto l’obiettivo e allora cosa è effettivamente cambiato?

- perché è rilevante l’obiettivo raggiunto (o meno)? natura, scala e passo del cambiamento;

-per chi è rilevante l’obiettivo? (equità e giustizia sociale)

-come è stato raggiunto l’obiettivo? (qualità/efficienza/efficacia);

-comprendere perché alcuni obiettivi eventuali non sono stati realizzati, come rimuovere le condizioni di blocco.

Il decennale è quindi un momento di riflessione critica nelle e delle organizzazioni, su cosa e come abbiamo fatto, cosa è come si sta facendo e su cosa e come potremmo fare meglio, anche in considerazione della nuova complessità sopraggiunta della pandemia e del nuovo ruolo dell’Europa. Occorre comprendere in che modo gli attori istituzionali rendono le proprie scelte compatibili con quelle degli altri agenti. Le decisioni di programmazione in presenza di numerosi stakeholder con interessi sovente diversi possono anche trasformarsi nel tempo.

Un bilancio sociale a-specifico, inteso come valutazione e giudizio di merito che si prefigge di riempire di contenuti la libertà delle istituzioni e dell’azione politica, ovvero la vita pratica delle istituzioni.

Necessita poi esplorare i processi di coordinamento in cui il cambiamento è talora invisibile, nascosto o nidificato, evitando di realizzare valutazioni descrittive dei programmi realizzati (spesso cinematiche decontestualizzate).

La stagione aperta dal Governo Draghi con l’approvazione del PNRR rappresenta una opportunità storica forse non ripetibile per poter tracciare un percorso nuovo per il futuro dell’Italia e dell’Europa, dal punto di vista sociale, ambientale e anche economico ed istituzionale. Ci sono ancora punti da chiarire bene, in quanto anche in virtù della opportunità data dalla rigenerazione urbana e non urbana affinché il “Piano” possa essere uno strumento efficace nel processo di ammodernamento del Paese è fondamentale rispondere velocemente alle sfide con competenze specifiche a supporto degli enti territoriali e anche dei privati, forse non ancora in campo. Per affrontare la “rivoluzione verde” e la transizione ecologica, quest’ultima in primis legata alla riqualificazione dello stock immobiliare e alla rigenerazione urbana di alcuni comparti dei centri urbani e delle città, al social housing, alla costruzione e riqualificazione delle scuole e allo sviluppo delle case di comunità e degli ospedali di comunità; pertanto occorrono idee e strumenti organizzativi adeguati già dai prossimi mesi: “*Per questo motivo diventa fondamentale il coordinamento tra le amministrazioni centrali e le articolazioni dello stato sul territorio. Non solo tramite la condivisione delle informazioni ma anche attraverso la messa a disposizione degli esperti già presenti all’interno della pubblica amministrazione o che sono stati assunti precisamente per questo scopo. A questo elemento dovrebbe inoltre affiancarsi un’attenta mappatura innovativa delle caratteristiche dei singoli territori. In modo di individuarne peculiarità e carenze strutturali, sia per quanto riguarda i servizi che le infrastrutture*”.

Oggi, dopo la pandemia persistente, la nuova aggressività della globalizzazione e la debolezza delle strategie sullo sviluppo emerse al COP26 di Glasgow – nascono molti dubbi sul discorso semplificato

sugli effetti del PNRR e sulla possibilità della emersione forte di una nuova politica economica europea. La fragilità che accompagna la visione del paesaggio dei piccoli e medi comuni dell'area del terremoto non è molto lontana da quella dei comuni connessi alle aree metropolitane. Occorre una rivoluzione guidata affinché il tessuto dei comuni diventi una infrastruttura istituzionale a supporto della sussidiarietà necessaria in termini di elaborazione di progetti strategici connessi al cosiddetto debito buono cioè una infrastruttura, ad esempio reti di città intermedie, complessa capace di sviluppare economie di scopo, di diversità e di rete, in grado da essere percepite come attrattive per nuove attività insediative o di sviluppo delle esistenti.

Ecco allora un primo passaggio metodologico, rifare una valutazione dei cambiamenti e delle prospettive utilizzando metodologie capaci di stare meglio dentro al tema delle Macroaree, intese come spazi di sperimentazione della nuova governance interistituzionale, per fare luce complementare sulle altre valutazioni, sulla efficacia dei processi in campo e sulla loro capacità di approfittare del Patto per l'occupazione e lo sviluppo che le diverse Regioni hanno proposto come prospettiva di visione strategica della loro politica economica territoriale. Non può però non essere vista un'altra esigenza legata allo sviluppo della nuova reciprocità istituzionale e territoriale già sperimentata a piccola scala, ma capace di dare informazioni dettagliate sulle debolezze e le opportunità ancora non visibili, un tentativo di elaborare una nuova analisi SWOT innovativa, più incisiva e mirata. Una valutazione ad occhi e mente aperta, visiva e tecnica, è stata fatta ad esempio come prova, per due comuni di confine tra due province, Pieve di Cento e Cento, senza anticipare i risultati di questa valutazione, sono emerse problematiche complesse capaci di mettere in risalto il lavoro istituzionale da fare per registrare la persistenza della governance strategica dei singoli comuni per farla crescere di scala e sviluppare reciprocità territoriali e locali. Queste reciprocità, oggi, sono decisive per parlare delle economie di reti tra città, che oggi giocano un ruolo strategico di attrazione e di resistenza rispetto ai temi della localizzazione o delocalizzazione delle attività, sia economiche che culturali.

2

In particolare, quindi, la collaborazione di CUGRI e conseguentemente anche del Prof. Pasquale Persico si basa su tre parti complementari fra di loro:

1) definire l'area vasta di riferimento, usando le *ecoregioni* come base per aprire la prospettiva di "poter parlare" dell'area del terremoto come di un'area di sperimentazione, connessa al rischio ed ai rischi che consentono una visione ecosistemica per rompere alcuni confini di programmazione urbanistica per standard (urbani e territoriali);

2) definire una nuova strategia, attraverso il linguaggio di nuovi standard immateriali da connettere ai tradizionali standard della pianificazione urbana per far acquisire nuove visioni e identità alla nuova pianificazione di area vasta;

3) connettere i temi del debito ecologico, del debito istruzione, del debito mobilità sostenibile, del debito digitale, del debito rischi, etc. e definire la metodologia *dell'apprendere ad apprendere* dentro un nuovo modo di mischiare il fare con l'imparare facendo. Riposizionando ad esempio, il ritardo tecnologico dentro il tema della democrazia in evoluzioni, più connessa ai principi di sussidiarietà della Costituzione Italiana ed Europea. Cercando di usare la reciprocità tra istituzioni come tentativo di aumentare la produttività totale delle aree vaste, diventando attrattori di nuova industria ed occupazione e protagonisti della nuova urbanità attraverso la sussidiarietà istituzionale verticale e d orizzontale.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.